

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	(Sezione 2 – Articolo 1) .....	8
Missioni vaevoli nella seduta del 28 maggio 2003 .....	3	(Sezione 3 – Articolo 2) .....	8
Progetti di legge (Annunzio; Ritiro di una sottoscrizione ad una proposta di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	3, 4	(Sezione 4 – Articolo 3) .....	8
Documenti ministeriali (Trasmissioni) .....	4	<b>Disegno di legge S. 1923 (approvato dal Senato) n. 3768</b> .....	9
Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo .....	4	(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	9
Atti di controllo e di indirizzo .....	5	(Sezione 2 – Articolo 1) .....	9
<b>Disegno di legge S. 1442 (approvato dal Senato) n. 3623</b> .....	6	(Sezione 3 – Articolo 2) .....	9
(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	6	(Sezione 4 – Articolo 3) .....	9
(Sezione 2 – Articolo 1) .....	6	(Sezione 5 – Articolo 4) .....	10
(Sezione 3 – Articolo 2) .....	6	<b>Disegno di legge (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) n. 2460-B</b> .....	11
(Sezione 4 – Articolo 3) .....	6	(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	11
(Sezione 5 – Articolo 4) .....	7	(Sezione 2 – Articolo 3) .....	11
<b>Disegno di legge S. 1172 (approvato dal Senato) n. 3808</b> .....	8	<b>Disegno di legge n. 3767</b> .....	12
(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	8	(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	12
		(Sezione 2 – Articolo 1) .....	12
		(Sezione 3 – Articolo 2) .....	12
		(Sezione 4 – Articolo 3) .....	12
		(Sezione 5 – Articolo 4) .....	13

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
<b>Disegno di legge n. 3502</b> .....	14	(Sezione 2 — Articolo 1) .....	18
(Sezione 1 — Parere della V Commissione) .	14	(Sezione 3 — Articolo 2) .....	18
(Sezione 2 — Articolo 1) .....	14	(Sezione 4 — Articolo 3) .....	18
(Sezione 3 — Articolo 2) .....	14	(Sezione 5 — Articolo 4) .....	18
(Sezione 4 — Articolo 3) .....	14	<b>Disegno di legge n. 3621</b> .....	19
(Sezione 5 — Articolo 4) .....	14	(Sezione 1 — Parere della V Commissione) .	19
<b>Disegno di legge n. 3319</b> .....	15	(Sezione 2 — Articolo 1) .....	19
(Sezione 1 — Parere della V Commissione) .	15	(Sezione 3 — Articolo 2) .....	19
(Sezione 2 — Articolo 1) .....	15	(Sezione 4 — Articolo 3) .....	19
(Sezione 3 — Articolo 2) .....	15	<b>Interrogazioni a risposta immediata</b> .....	20
(Sezione 4 — Articolo 3) .....	15	(Sezione 1 — Politica di bilancio delle regioni nel settore sanitario relativa all'esercizio finanziario 2002) .....	20
(Sezione 5 — Articolo 4) .....	15	(Sezione 2 — Iniziative volte a modificare la normativa sul pensionamento dei profes- sori ordinari della facoltà di medicina e chirurgia) .....	20
<b>Disegno di legge n. 3551</b> .....	16	(Sezione 3 — Risorse finanziarie destinate ad enti locali e società sportive per la ristrutturazione di impianti sportivi) .....	21
(Sezione 1 — Parere della V Commissione) .	16	(Sezione 4 — Proposta di trasformare in nuovi investimenti crediti rappresentati da titoli dello Stato argentino) .....	22
(Sezione 2 — Articolo 1) .....	16	(Sezione 5 — Chiusura dell'ufficio doganale di Sestri Levante) .....	22
(Sezione 3 — Articolo 2) .....	16	(Sezione 6 — Iniziative volte al riconosci- mento del diritto alla vita e alla democra- zia del popolo ceceno) .....	23
(Sezione 4 — Articolo 3) .....	16	(Sezione 7 — Problemi connessi allo smarrimento delle tessere elettorali, in occasione delle recenti elezioni amministrative) .....	23
(Sezione 5 — Articolo 4) .....	16	(Sezione 8 — Iniziative volte ad eliminare la rete che separa Gorizia da Nova Gorica) .	24
<b>Disegno di legge n. 3701</b> .....	17		
(Sezione 1 — Parere della V Commissione) .	17		
(Sezione 2 — Articolo 1) .....	17		
(Sezione 3 — Articolo 2) .....	17		
(Sezione 4 — Articolo 3) .....	17		
(Sezione 5 — Articolo 4) .....	17		
<b>Disegno di legge n. 3594</b> .....	18		
(Sezione 1 — Parere della V Commissione) .	18		

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 28 maggio 2003.**

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Emerenzio Barbieri, Berlusconi, Berselli, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Buontempo, Burani Procaccini, Buttiglione, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Alberta De Simone, Detomas, Dozzo, Fini, Fiori, Fioroni, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Mereu, Miccichè, Minniti, Molgora, Mussi, Palma, Pecorella, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Ricciotti, Rizzo, Ruggeri, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zeller.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 27 maggio 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

**GIOVANNI BIANCHI e BATTAGLIA:** « Disposizioni per la promozione e il sostegno del Servizio sociale internazionale - Sezione italiana » (4011);

**ROTUNDO:** « Disposizioni in materia di regolarizzazione contributiva nel settore agricolo » (4012);

**VITALI e TUCCI:** « Misure per il rilancio economico e occupazionale delle province di Brindisi e Taranto » (4013);

**ZANETTIN ed altri:** « Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati » (4014);

**BURANI PROCACCINI ed altri:** « Istituzione dell'Osservatorio per il riconoscimento della qualifica di "interesse sociale nazionale" alle opere cinematografiche italiane » (4015).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta di legge  
di iniziativa popolare.**

In data 27 maggio 2003 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge di iniziativa popolare:

« Unificazione al 10 per cento dell'aliquota IVA sui consumi domestici di gas metano e nuovo metodo di calcolo della base imponibile » (4016).

Sarà stampata, previo accertamento della regolarità delle firme dei presentatori, ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, e distribuita.

**Ritiro di una sottoscrizione  
ad una proposta di legge.**

Il deputato Cima ha comunicato di ritirare la propria sottoscrizione alla proposta di legge:

BELLILLO ed altri: « Disposizioni per favorire la realizzazione di percorsi ciclabili » (3481).

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*II Commissione (Giustizia):*

D'AGRÒ ed altri: « Modifica all'articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, in materia di competenza nelle controversie che concernono il Servizio sanitario nazionale » (3738) *Parere delle Commissioni I, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*X Commissione (Attività produttive):*

PECORARO SCANIO ed altri: « Norme in materia di attività ricettive a conduzione familiare denominate "bed and breakfast" » (1033) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

**Trasmissione dal ministro del lavoro e  
delle politiche sociali.**

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettere del 19 maggio 2003, ha trasmesso cinque note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea: STAGNO D'ALCONTRES ed altri n. 9/3200-bis/132, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea dall'11 novembre 2002, con-

cernente l'istituto del reddito minimo di inserimento; MORMINO ed altri n. 9/3200-bis/135, modificato e accolto dal Governo, GRANDI n. 9/3200-bis/199, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea dell'11 novembre 2002 e BURSTONE ed altri n. 9/3200-bis-B/15, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 23 dicembre 2002, concernenti la tutela dei lavoratori della FIAT; Alberto GIORGETTI ed altri n. 9/3200-bis-B/32, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 23 dicembre 2002, concernente l'incremento delle pensioni minime.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato), competente per materia.

**Trasmissione dal ministro  
degli affari esteri.**

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 22 maggio 2003, ha trasmesso due note relative all'attuazione data, per la parte di sua competenza, alla risoluzione in Commissione CALZOLAIO ed altri n. 7/00192, approvata dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari) l'11 febbraio 2003, concernente l'anno internazionale dell'acqua potabile; all'impegno assunto in sede di risposta all'interrogazione DEIANA ed altri n. 3/02145 nella seduta dell'Assemblea del 2 aprile 2003, concernente la condanna a morte della cittadina nigeriana Amina Lawal Kurami.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), competente per materia.

**Richiesta di un parere parlamentare  
su atti del Governo.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 maggio 2003,

ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante istituzioni di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale (234).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla II Commissione permanente (Giustizia), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 17 giugno 2003. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2

dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 5 giugno 2003.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1442 — RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA PORTOGHESE E IL REGNO DI SPAGNA RECANTE LO STATUTO DI «EUROFOR», FATTO A ROMA IL 5 LUGLIO 2000 (APPROVATO DAL SENATO) (3623)**

**(A.C. 3623 — Sezione 1)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

**PARERE FAVOREVOLE**

**(A.C. 3623 — Sezione 2)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato tra la Repubblica italiana, la Repubblica francese, la Repubblica portoghese ed il Regno di Spagna recante lo Statuto di «EUROFOR», fatto a Roma il 5 luglio 2000.

**(A.C. 3623 — Sezione 3)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 39 del Trattato stesso.

**(A.C. 3623 — Sezione 4)**

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 3.**

1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 498.060 annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispon-

dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**(A.C. 3623 - Sezione 5)**

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1172 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA CONCERNENTE I RAPPORTI IN MATERIA SANITARIA, FATTO A ROMA IL 21 DICEMBRE 2000 (APPROVATO DAL SENATO) (3808)**

**(A.C. 3808 — Sezione 1)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE  
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione in merito:

**PARERE FAVOREVOLE**

**(A.C. 3808 — Sezione 2)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Sovrano Militare Ordine di Malta concernente i rapporti in materia sanitaria, fatto a Roma il 21 dicembre 2000.

**(A.C. 3808 — Sezione 3)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità con quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

2. Con accordo concluso con le regioni e le province autonome interessate, ai sensi di quanto previsto all'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo adotta specifiche disposizioni attuative dell'articolo 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1.

**(A.C. 3808 — Sezione 4)**

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 3.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1923 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'ALBANIA, CON ALLEGATO, FATTO A TIRANA IL 12 MARZO 1998 (APPROVATO DAL SENATO) (3768)**

**(A.C. 3768 — Sezione 1)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE  
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato  
dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

**(A.C. 3768 — Sezione 2)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Albania, con Allegato, fatto a Tirana il 12 marzo 1998.

**(A.C. 3768 — Sezione 3)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso.

**(A.C. 3768 — Sezione 4)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 16.770 euro annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente ridu-

zione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**(A.C. 3768 - Sezione 5)**

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO INTERINALE DI COLLABORAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'ORGANIZZAZIONE PER LA LIBERAZIONE DELLA PALESTINA, PER CONTO DELL'AUTORITÀ NAZIONALE PALESTINESE, CON NOTA ESPLICATIVA, FATTO A ROMA IL 7 GIUGNO 2000 (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (2460-B)**

**(A.C. 2460-B – Sezione 1)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE  
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato  
dalla Commissione di merito:

**PARERE FAVOREVOLE**

**(A.C. 2460-B – Sezione 2)**

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 339.200 euro per l'anno 2003, 334.440 euro per l'anno 2004 e 339.200 euro annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1892 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MALTA SULLA MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI, CON ALLEGATO, FATTO A ROMA L'11 APRILE 2000 (APPROVATO DAL SENATO) (3767)**

**(A.C. 3767 — Sezione 1)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE  
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato  
dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

**(A.C. 3767 — Sezione 2)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma l'11 aprile 2000.

**(A.C. 3767 — Sezione 3)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso.

**(A.C. 3767 — Sezione 4)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 15.175 annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**(A.C. 3767 - Sezione 5)**

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SUGLI SCAMBI, LO SVILUPPO E LA COOPERAZIONE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA ED I SUOI STATI MEMBRI, DA UN LATO, E LA REPUBBLICA SUDAFRICANA, DALL'ALTRO, CON ATTO FINALE, ALLEGATI, PROTOCOLLI E DICHIARAZIONI, FATTO A PRETORIA L'11 OTTOBRE 1999 (3502)**

**(A.C. 3502 - Sezione 1)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE  
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

**PARERE FAVOREVOLE**

**(A.C. 3502 - Sezione 2)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, con Atto finale, Allegati, Protocolli e Dichiarazioni, fatto a Pretoria l'11 ottobre 1999.

**(A.C. 3502 - Sezione 3)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decor-

rere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 109 dell'Accordo stesso.

**(A.C. 3502 - Sezione 4)**

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 3.**

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 19.970 euro annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**(A.C. 3502 - Sezione 5)**

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 4.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN SULLA MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA IN MATERIE DOGANALI, CON ALLEGATO, FATTO A ROMA IL 21 NOVEMBRE 2000 (3319)**

**(A.C. 3319 - Sezione 1)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE  
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

**PARERE FAVOREVOLE**

**(A.C. 3319 - Sezione 2)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla mutua assistenza amministrativa in materie doganali, con allegato, fatto a Roma il 21 novembre 2000.

**(A.C. 3319 - Sezione 3)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere

dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso.

**(A.C. 3319 - Sezione 4)**

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 3.**

1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 20.580 annui a decorrere dall'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**(A.C. 3319 - Sezione 5)**

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 4.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO  
FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO  
DELLA REPUBBLICA DEL SUD AFRICA SULLA COLLABORAZIONE  
NEL CAMPO DELLE ARTI, DELLA CULTURA, DELL'ISTRUZIONE E  
DELLO SPORT, FATTO A CITTÀ DEL CAPO IL 13 MARZO 2002 (3551)**

**(A.C. 3551 - Sezione 1)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE  
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato  
dalla Commissione di merito:

**PARERE FAVOREVOLE**

**(A.C. 3551 - Sezione 2)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla collaborazione nel campo delle arti, della cultura, dell'istruzione e dello sport, fatto a Città del Capo il 13 marzo 2002.

**(A.C. 3551 - Sezione 3)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decor-

rere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.

**(A.C. 3551 - Sezione 4)**

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 3.**

1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 350.960 per l'anno 2003, di euro 336.440 per l'anno 2004 e di euro 350.960 annui a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**(A.C. 3551 - Sezione 5)**

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 4.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE ED I LORO STATI MEMBRI DA UNA PARTE, E LA EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA DALL'ALTRA, CON ALLEGATI CINQUE PROTOCOLLI, ATTO FINALE E DICHIARAZIONI, FATTO A LUSSEMBURGO IL 9 APRILE 2001 (3701)**

**(A.C. 3701 - Sezione 1)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE  
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

**PARERE FAVOREVOLE**

**(A.C. 3701 - Sezione 2)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia dall'altra, con Allegati, cinque Protocolli, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 9 aprile 2001.

**(A.C. 3701 - Sezione 3)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decor-

rere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 127 dell'Accordo stesso.

**(A.C. 3701 - Sezione 4)**

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 3.**

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 9.685 annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**(A.C. 3701 - Sezione 5)**

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 4.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SLOVACCA SULLA MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, INVESTIGAZIONE E REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI, CON ALLEGATO, FATTO A BRATISLAVA IL 25 OTTOBRE 2000 (3594)**

**(A.C. 3594 – Sezione 1)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE  
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

**PARERE FAVOREVOLE**

**(A.C. 3594 – Sezione 2)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica slovacca sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, investigazione e repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Bratislava il 25 ottobre 2000.

**(A.C. 3594 – Sezione 3)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decor-

rere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

**(A.C. 3594 – Sezione 4)**

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 3.**

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 16.230 annui a decorrere dall'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**(A.C. 3594 – Sezione 5)**

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 4.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA SIRIANA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO, FATTO A ROMA IL 20 FEBBRAIO 2002 (3621)*

**(A.C. 3621 - Sezione 1)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE  
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato  
dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

**(A.C. 3621 - Sezione 2)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba siriana sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo fatto a Roma il 20 febbraio 2002.

**(A.C. 3621 - Sezione 3)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

**(A.C. 3621 - Sezione 4)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

**(Sezione 1 – Politica di bilancio delle regioni nel settore sanitario relativa all'esercizio finanziario 2002)**

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, LUCIANO DUSSIN, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, MARTINELLI, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

nel documento approvato dalla conferenza dei presidenti delle regioni del 19 settembre 2002 era emerso che, ad un anno dall'accordo dell'8 agosto 2001 sulla spesa sanitaria, le regioni avevano portato avanti, sia pure con tempi e modalità diverse, un percorso virtuoso per il raggiungimento degli obiettivi concordati con il Governo, attuando misure di copertura e di rientro dal disavanzo, che complessivamente hanno assicurato la copertura dell'intero squilibrio finanziario dell'anno 2001;

in relazione alla verifica degli adempimenti regionali, il ministero dell'economia e delle finanze, tuttavia, aveva espresso il timore che alcune regioni si fossero limitate ad adottare misure di correzione « di facciata » (tra cui le cartolarizzazioni e gli interventi con effetti diluiti nel tempo);

secondo le rilevazioni del ministero dell'economia e delle finanze, in relazione al 2001, le uniche regioni « in regola » sarebbero state Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana, Umbria, Marche, Basilicata e Puglia, mentre

Lazio e Campania si sarebbero limitate ad interventi « di facciata » e la Sardegna sarebbe rimasta in alto mare nel ripianamento dei disavanzi pregressi;

in merito ai disavanzi relativi alla spesa sanitaria nel 2002, la « Relazione generale sulla situazione economica del Paese nel 2002 » evidenzia come, nonostante gli effetti di razionalizzazione prodotti dall'accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001, continui a permanere un disavanzo complessivo di 3.835 milioni di euro, distribuito diversamente tra le venti regioni;

anche in relazione al 2002, si ripresenta il pericolo che alcune regioni, al fine di ripianare il disavanzo del settore sanitario, ricorrano a correttivi « di facciata » —:

quale sia il giudizio complessivo del Ministro interrogato sulla politica di bilancio delle regioni nel settore sanitario relativa all'esercizio finanziario 2002, specificando se siano in programma interventi di ripianamento dei disavanzi delle regioni che presentano gli *extra-deficit* più vistosi. (3-02318)

(27 maggio 2003).

**(Sezione 2 – Iniziative volte a modificare la normativa sul pensionamento dei professori ordinari della facoltà di medicina e chirurgia)**

LA RUSSA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ANEDDA, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CAN-

NELLA, CANELLI, CARDIELLO, CARARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VE-DOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LASTARZA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, MUSSOLINI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, SERENA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

la razionalizzazione del sistema sanitario nazionale, attuata nel 1999 attraverso la cosiddetta « riforma Bindi », ha disposto il prepensionamento dei professori ordinari della facoltà di medicina e chirurgia, per la sola attività clinica, al compimento del sessantasettesimo anno di età e l'interruzione automatica dell'attività di ricerca sul malato;

il professore ordinario che viene destituito soltanto dall'attività medico — assistenziale continua, fino a 70/72 anni secondo la normativa universitaria, un'attività didattica penalizzata dalla mancanza di ogni contatto col malato e la sua cartella clinica;

il medico sessantasettenne è costretto ad interrompere anche la propria attività di ricerca, indipendentemente da tutti i concorsi vinti e dai finanziamenti ottenuti dal ministero della ricerca, dall'Unione europea e dagli enti privati, impoverendo l'attività didattica e penalizzando ulteriormente l'iter formativo degli studenti, già costretti ad accontentarsi di lezioni prive

di applicazioni pratiche, fondamentali per un giovane medico;

ogni docente è soggetto a regole diverse, non solo a seconda della regione, ma anche da ateneo ad ateneo, dal momento che le regioni si sono regolate in pieno stile *devolution*, attuando autonome convenzioni con atenei oppure non attuandole affatto, e gli atenei sotto convenzione le hanno attuate con tempi differenziati, acuendo il già diffuso malcontento sull'applicazione della normativa in questione —:

se il Ministro interrogato non ritenga opportuno adottare iniziative al riguardo, in particolare, al fine di sanare la grave disparità di trattamento tra il personale docente, che ha compiuto i sessantasette anni e che deve interrompere l'attività clinica, ed i colleghi più giovani e per garantire allo studente in medicina e chirurgia ed al medico specializzando un'attività didattica ai massimi livelli, sia per l'attività di ricerca, sia per l'attività di assistenza a contatto col paziente, essendo queste attività fondamentali nell'iter formativo dei futuri medici, indipendentemente dall'età del docente. (3-02319)

(27 maggio 2003).

**(Sezione 3 — Risorse finanziarie destinate ad enti locali e società sportive per la ristrutturazione di impianti sportivi)**

RUSCONI, RUGGERI, DUILIO e DELBONO. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

negli scorsi giorni la Camera dei deputati ha approvato la conversione del decreto-legge per arrestare la violenza negli stadi;

in tale occasione il Governo ha dichiarato che il 43 per cento degli stadi non risponde a condizioni di sicurezza e che la percentuale sale a dismisura per le strutture dei campionati minori;

l'istituto del credito sportivo non sembra incontrare il favore degli enti locali, già gravati da altri mutui e con vincoli finanziari noti;

i contributi a fondo perduto di regioni e province per le strutture sportive sono carenti e in progressivo calo —:

quali interventi, risorse e finanziamenti siano previsti per gli enti locali e le società sportive, in coerenza con l'articolo 90 della legge finanziaria per il 2003, per poter permettere in tempi brevi ristrutturazioni urgenti e indifferibili delle strutture sportive. (3-02320)

(27 maggio 2003).

**(Sezione 4 — Proposta di trasformare in nuovi investimenti crediti rappresentati da titoli dello Stato argentino)**

VOLONTÈ e NARO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

alcuni rappresentanti dei creditori che possiedono titoli dello Stato argentino, in *default* dal dicembre 2001, avrebbero avanzato una proposta di trasformare tali crediti vantati nei confronti dell'Argentina in investimenti;

analoghe proposte erano state già avanzate dai risparmiatori giapponesi in occasione della visita a Tokio del segretario di finanza del ministero dell'economia argentino Nielsen;

rispetto alla proposta giapponese, che richiedeva in cambio dei titoli di Stato parti del territorio argentino, la proposta italiana prevede la trasformazione dei titoli in nuovi investimenti;

il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, onorevole Mario Baccini, avrebbe trasmesso tale proposta al suo collega argentino, Martin Redrado, nel corso dell'insediamento della commissione economica mista italo-argentina;

non risulterebbero, al momento, aziende pubbliche argentine da mettere sul mercato, così come avvenne durante gli anni ottanta, quando i titoli di Stato

sono stati utilizzati per acquistare le aziende pubbliche da privatizzare con forti sconti —:

quale sia lo stato delle trattative in corso riguardo a tale vicenda, se abbia fondamento l'ipotesi di un pagamento dei debiti attraverso un titolo collegato agli introiti delle esportazioni argentine e quali siano le valutazioni del Ministro interrogato a riguardo. (3-02321)

(27 maggio 2003).

**(Sezione 5 — Chiusura dell'ufficio doganale di Sestri Levante)**

MONDELLO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

sembra sia destinato alla chiusura l'ufficio doganale di Sestri Levante, importante punto di riferimento per tante imprese del territorio;

il provvedimento dovrebbe scattare a partire dall'inizio del 2004 e ha già suscitato una serie di proteste per le conseguenze economiche ed occupazionali;

l'ufficio doganale di Sestri Levante è posto in posizione intermedia fra La Spezia e Genova e svolge un importante ruolo nell'ambito di un comprensorio vasto ed articolato, che si estende da Recco a Moneglia e che comprende le valli dell'entroterra, ove sono insediate numerose ed importanti aziende industriali esportatrici aventi rilevanza nazionale ed europea, oltre a numerose altre aziende di piccole e medie dimensioni con importanti rapporti con clienti esteri;

sotto la giurisdizione della dogana di Sestri Levante ricadono i porti turistici di Portofino, Santa Margherita Ligure, Rapallo, Chiavari e Lavagna (quest'ultimo è il più grande approdo turistico del Mediterraneo) —:

se non si ritenga opportuno riconsiderare la decisione di chiudere l'ufficio

doganale di Sestri Levante, che riveste un'importanza qualificante e strategica per l'economia locale, mantenendo in funzione questo necessario pubblico ufficio. (3-02322)

(27 maggio 2003).

**(Sezione 6 – Iniziative volte al riconoscimento del diritto alla vita e alla democrazia del popolo ceceno)**

BOATO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

l'Italia si appresta ad assumere la responsabilità di guida dell'Unione europea nel prossimo semestre. Anche in relazione a tale ruolo istituzionale e politico e, in generale, alla situazione europea, recentemente sono stati rinnovati appelli e iniziative in ordine al dramma costituito dal genocidio della popolazione della Cecenia;

nei diversi Stati nazionali e al Parlamento europeo nei confronti dei Paesi membri della Comunità e degli altri organismi internazionali, il 13 maggio 2003 è stato promosso, su iniziativa del deputato radicale al Parlamento europeo Olivier Dupuis, un manifesto al fine di sostenere il piano di pace « per l'indipendenza condizionata » presentato, afferma l'appello, « dal Ministro degli affari esteri della Repubblica cecena d'Ichkeria, Ilyas Akhmadov, che propone l'istituzione di un'amministrazione provvisoria delle Nazioni Unite, sulla base del disarmo dell'insieme delle forze cecene e del ritiro di tutte le forze militari e dell'amministrazione civile russe »;

tale proposta è stata sottoscritta da numerose personalità politiche e culturali della comunità internazionale e dell'Europa e sarà fra i prossimi temi di confronto nel Parlamento europeo, al pari dall'appello promosso da Adriano Sofri (il quale ha anche sottoscritto l'iniziativa di Dupuis), pubblicato sul quotidiano *la Re-*

*pubblica* il 20 maggio 2003, per una manifestazione internazionale sulla tragedia russo-cecena;

una manifestazione, ha scritto Adriano Sofri ed hanno sottoscritto esponenti politici e istituzionali della comunità internazionale e dell'Italia (fra i quali il sindaco di Roma, Walter Veltroni, che ha invitato a Roma rappresentanti di tutte le culture politiche per un incontro internazionale che dovrebbe tenersi a giugno 2003), che sia « contro un genocidio in Europa, contro la degradazione di una fiera lotta per l'indipendenza in un capitolo del terrore internazionale (...). Le orribili stragi dei giorni scorsi provano ancora, se ce ne fosse bisogno, che non ci sarà pacificazione di quel martoriato Paese attraverso la repressione o la resistenza militare »;

tali appelli richiedono sia un'ampia mobilitazione civile e politica, sia immediati e opportuni interventi istituzionali, in primo luogo dell'Europa —:

quali siano gli impegni che il Governo italiano intenda promuovere e assumere, sia nella sua responsabilità di guida dell'Unione europea, nel prossimo semestre, sia quale Paese membro nei diversi organismi internazionali (in *primis*, l'Onu), o anche in sede bilaterale nei confronti della Russia, affinché tali appelli alla pace e al riconoscimento del diritto alla vita e alla democrazia del popolo ceceno abbiano un coerente e tempestivo esito istituzionale e politico. (3-02323)

(27 maggio 2003).

**(Sezione 7 – Problemi connessi allo smarrimento delle tessere elettorali, in occasione delle recenti elezioni amministrative)**

ALFONSO GIANNI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in occasione delle recenti elezioni amministrative si sono verificati problemi dovuti allo smarrimento delle tessere elettorali;

del resto, l'utilizzo di tale strumento è stato autorevolmente criticato anche per quanto riguarda la riservatezza delle scelte del cittadino in materia di elezioni;

in una recentissima intervista (*La Stampa* del 27 maggio 2003), il Ministro interrogato ha dichiarato che non è impossibile un ritorno all'invio dei certificati elettorali, in funzione di *memento pro-voto*, e che molte persone hanno avuto difficoltà a ritrovare la tessera elettorale —:

se il Ministro interrogato non ravvisi la necessità di attuare quest'ultima misura — cioè l'invio dei certificati elettorali — in vista del prossimo appuntamento referendario del 15 e 16 giugno 2003 e se, nell'impossibilità di attuare quanto prima detto, non ritenga opportuno, soprattutto tramite la diffusione di *spot* televisivi su tutti i canali pubblici e privati, avvisare gli italiani dell'imminenza del voto e delle sue regole, così come è stato fatto in occasione della recente consultazione amministrativa. (3-02324)

(27 maggio 2003).

**(Sezione 8 – Iniziative volte ad eliminare la rete che separa Gorizia da Nova Gorica)**

MARAN, RUZZANTE, INNOCENTI, CABRAS, CALZOLAIO, CRUCIANELLI, FOLENA, FUMAGALLI, MELANDRI,

RANIERI, SERENI e SPINI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

nel corso di un recente incontro tenutosi a Gorizia per uno scambio di idee in merito alle sinergie da realizzare in vista del superamento dei confini, il sindaco di Nova Gorica (Slovenia), Mirko Brulc, ha affermato di aver ricevuto comunicazione da parte del Ministro degli esteri sloveno della disponibilità della vicina Repubblica di Slovenia di togliere definitivamente, il 1° maggio 2004, la rete che separa Gorizia da Nova Gorica;

si tratta di un fatto di grande valore simbolico per tutta la comunità europea, e non solo per quella italiana, di cui non può sfuggire il significato, specie se si considera che si tratta di riattivare, lungo confini sui quali si sono ammassate forze armate e ideologiche, una collaborazione che ha subito una cesura e uno strappo non facile da ricomporre nel breve periodo e che implica la messa in ombra dei motivi drammatici che hanno separato per cinquant'anni —:

quali passi intenda muovere il Governo affinché analoga disponibilità di togliere la rete venga espressa dal nostro Paese, in modo che il 1° maggio del 2004 sia anche per Gorizia e per la regione Friuli Venezia Giulia il primo giorno senza più il « muro ». (3-02325)

(27 maggio 2003).

Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.

€ 0,52

Stampato su carta riciclata ecologica



\*14ALA0003150\*